

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 857)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(CARTA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1984

Rifinanziamento della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima

ONOREVOLI SENATORI. 1. — Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983 è stato pubblicato lo schema preliminare di piano nazionale della pesca valido per il periodo 12 aprile 1983-11 aprile 1984 (art. 35 della legge 17 febbraio 1982, n. 41).

Durante il predetto periodo su una disponibilità complessiva di lire 66.500 milioni potranno essere concessi mutui sul Fondo centrale per il credito peschereccio (art. 10),

contributi a fondo perduto (art. 20), contributi per la ricerca scientifica e tecnologica (art. 7) e contributi per le attività promozionali (art. 26). Purtroppo, come già affermato nella parte terza dello schema preliminare (bilancio preventivo), il predetto stanziamento relativo al triennio 1981-1983 serve a soddisfare soltanto le più immediate esigenze della pesca e dell'acquacoltura, essendo palesemente insufficiente ad avviare una seria programmazione pluriennale che possa innescare un generale processo di ra-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zionalizzazione e ristrutturazione, indispensabile per far raggiungere al settore almeno una parte degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della legge n. 41 del 1982.

A tale riguardo si sottolinea che per le iniziative previste dallo schema preliminare sono stati richiesti mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per circa 200 miliardi, nonostante il breve periodo (13 aprile-12 luglio 1983) concesso per la presentazione delle domande.

2. — Per il piano 1984-1986, lo stato delle risorse biologiche dei mari italiani, i problemi della pesca nelle acque dei Paesi terzi, la situazione dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre, le deficienze delle strutture a terra collegate all'attività di pesca e di allevamento, le strozzature della distribuzione dei prodotti ittici ed i problemi della valorizzazione dei prodotti ittici massivi possono in generale essere assunti negli stessi termini stabiliti dallo schema preliminare, anche se occorre fare alcune precisazioni.

Per quanto concerne, ad esempio, il naviglio, lo schema non prevede la costruzione di navi nuove. Ciò è dovuto non tanto alla preoccupazione di limitare l'aumento dello sforzo di pesca (problema che riguarda soltanto alcune aree della pesca costiera a strascico), quanto alla necessità di evitare che il grosso dello stanziamento sia assorbito da tali iniziative, alle quali sono stati comunque destinati 20 miliardi di lire per pratiche pregresse (art. 10, comma quinto).

In realtà il naviglio deve essere rinnovato per oltre il 50 per cento, dato che più della metà delle navi ha una età superiore ai 15 anni. Se si vuole ristrutturare realmente la flotta peschereccia (art. 1, n. 4), è necessario stimolare al massimo l'innovazione tecnologica: obiettivo che può essere conseguito soprattutto, se non esclusivamente, con nuove costruzioni, considerato che sulle navi vecchie non è possibile operare innovazioni significative.

Anche per le altre iniziative previste dallo schema (ammodernamento di navi, acquacoltura, impianti di conservazione, di lavorazione e di trasformazione di prodotti ittici, spacci di vendita dal produttore al consu-

matore, magazzini delle cooperative e delle associazioni dei produttori, credito d'esercizio, società miste, incentivi alla cooperazione, attività promozionali, ricerca scientifica e tecnologica) i finanziamenti sono insufficienti rispetto alle molteplici esigenze del settore, rimaste per lungo tempo insoddisfatte (l'ultimo modesto finanziamento risale al 1976).

3. — Tenendo conto della raccomandazione di contenere al massimo la spesa statale e della effettiva capacità di impegno delle spese, si ritiene indispensabile che per l'attuazione del piano nazionale 1984-1986 siano stanziati in conto competenze 113.700 milioni di lire, ripartiti in quote annuali di 37.700, 38.000 e 38.000 milioni di lire.

4. — Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 41 del 1982 il piano 1984-1986 dovrà prevedere, tra l'altro:

a) *per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica* (art. 1, n. 1):

la prosecuzione delle ricerche finalizzate alla valutazione delle risorse biologiche lungo tutto il litorale italiano;

la sperimentazione di impianti pilota nel settore della maricoltura e degli allevamenti, con particolare riferimento alla riproduzione di pesci, crostacei e molluschi;

l'assegnazione di borse di studio in quantità superiore a quella possibile con lo schema preliminare;

l'installazione di strutture artificiali in mare per esperimenti di ripopolamento attivo;

la incentivazione di campagne sperimentali soprattutto nelle zone oltre gli stretti;

la individuazione di zone da proteggere per il ripopolamento (art. 1, n. 7);

la sperimentazione di nuove tecnologie ed attrezzi di pesca;

b) *per la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione* (art. 1, n. 4):

la costruzione di navi nuove per almeno 5.000 tonnellate lorde, che rappresenta-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no meno del 2 per cento di tutta la flotta peschereccia, pur comportando, in termini di mutui da concedere, una spesa di oltre 30 miliardi;

l'introduzione di nuove tecnologie per quanto riguarda lo scafo, le dotazioni, le attrezzature;

c) per l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori (art. 1, n. 5):

il finanziamento delle iniziative concernenti la costituzione di consorzi ed associazioni di produttori, sulla base dei programmi stabiliti dalle associazioni nazionali delle cooperative (art. 20);

il finanziamento dei corsi di formazione dei soci delle cooperative (art. 20);

il finanziamento delle iniziative che permettano la trasformazione delle cooperative di servizio in cooperative di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (articoli 20, 25 e 11, nn. 6, 7, 8);

la costituzione di uffici commerciali in collaborazione con l'Unioncamere e le camere di commercio;

d) per l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra (art. 1, n. 8):

il finanziamento di iniziative tendenti alla valorizzazione del pesce azzurro, mediante attività promozionali, con particolare

riferimento ai prodotti trasformati derivanti dal pesce azzurro;

il finanziamento delle iniziative riguardanti la costruzione o l'ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici, in particolare dei prodotti innovativi derivanti dal pesce azzurro;

e) per lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre (art. 1, n. 6):

il finanziamento delle iniziative concernenti la costruzione di impianti per la riproduzione artificiale di pesci, molluschi e crostacei di interesse commerciale;

il finanziamento delle iniziative riguardanti la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti di allevamento di pesci, crostacei e molluschi nelle acque marine e salmastre;

la costruzione di strutture artificiali per il ripopolamento attivo e per maricoltura;

f) per le altre iniziative previste dalla legge n. 41 del 1982 (credito di esercizio, demolizione delle navi vetuste, società miste, eccetera) adeguati stanziamenti per lo sviluppo equilibrato delle attività di pesca e di allevamento nelle acque marine e salmastre.

Il disegno di legge prevede il rifinanziamento della legge n. 41 del 1982 per il triennio 1984-1986 (art. 1) e la relativa copertura finanziaria (art. 2).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Per l'attuazione del piano nazionale della pesca di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, relativo al triennio 1984-1986 è autorizzata la spesa di lire 37.700 milioni per l'anno 1984 e di lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo, pari a lire 37.700 milioni per l'anno 1984 e a lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifinanziamento della legge n. 41 del 1982) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.